



COMUNE DI ASTI

REGOLAMENTO DEI LAVORI DI RIPRI- STINO CONSEGUENTI A MANOMISSIONI DI AREE VERDI ED ALBERATE

SEZIONE I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Finalità

- 1 - Le disposizioni di cui al presente regolamento sono atte a salvaguardare il verde pubblico in caso di manomissioni stradali e aree verdi pubbliche secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.
- 2 - Ogni intervento di ripristino sul patrimonio verde in carico al “Servizio Aree Verdi” della città di Asti sarà eseguito secondo le procedure enunciate all’art.13.

Art. 2 - Autorizzazioni

- 1 - A far data dall’entrata in vigore della presente normativa tutte le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico o le alberate stradali, provenienti sia da Uffici Comunali sia da soggetti esterni, devono essere approvate dal “Servizio Aree Verdi” Comunale che rilascerà il parere all’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione alla manomissione, regolarmente richiesta, per la parte di sua competenza e per quanto concerne i soggetti esterni mentre rilascerà un parere diretto per quanto concerne le manomissioni derivanti da opere da eseguirsi direttamente da soggetti interni (uffici comunali). In ogni caso il parere sarà vincolante.
- 2 - Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell’area verde o alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull’area o nell’alberata oggetto della manomissione, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m. oltre il limite dell’intervento ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire, come l’ingombro del cantiere e la sezione degli scavi. La richiesta dovrà contenere la durata degli interventi, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l’impegno da parte del richiedente ad indennizzare il Comune di tutti i danni prodotti dall’intervento di manomissione, tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, P.I. o C.F.). In caso di intervento urgente il parere scritto di competenza potrà essere richiesto telefonicamente o via fax seguito comunque da richiesta scritta.
- 3 - Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.

Art.3 - Presenze Vegetali

- 1- Ai fini dell’esecuzione degli interventi disciplinati dal precedente art.2 si deve prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale, individuato di concerto con i tecnici del “ Servizio Aree Verdi” adeguando alle naturali capacità di sviluppo future le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.
- 2 - Solamente in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi possono essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuto in ogni caso il preventivo parere scritto dal Servizio Aree Verdi.

Art.4 - Principio del verde “migliorato”

- 1 - Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde del Comune, il concessionario è tenuto ad indennizzare un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall’intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta

insindacabile del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente

SEZIONE II - PRESCRIZIONE TECNICHE

Art.5 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti

- 1 - Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti in presenza dei tecnici del “Servizio Aree Verdi” precedentemente avvisati.
- 2 - La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m.3 (tre) per le piante di prima e di seconda grandezza e m.1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
- 3 - In caso di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, il “Servizio Aree Verdi” potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopra citate. Per contro, quest’ultimo si riserva il diritto di imporre l’esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche. Con l’obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottati particolari attenzioni quali ad esempio scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l’amputazione, l’impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo ecc..). Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo l’assenso scritto del “Servizio Aree Verdi” queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che dovranno essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).
- 4 - I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti dal “Servizio Aree Verdi”, nell’ambito del parere scritto di competenza .
- 5 - Se le piante interessate sono del genere platanus si richiama l’osservanza puntuale di quanto disposto dal d.m. 17/4/98 - disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.
- 6 - In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto di un raggio di m.1,50 dal fusto per le essenze di prima grandezza, di m.1,00 per quelle di seconda grandezza e di m.0,50 per le essenze di terza grandezza e gli arbusti. Quest’area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dal “Servizio Aree Verdi”, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l’esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, e quanto altro di simile atto ad impedire il costipamento del terreno.

Art.6 - Allestimento cantieri su Aree Verdi ed Alberature

- 1 - Tutti gli alberi presenti nell’ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
- 2 - Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l’accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi e simili, l’infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti o di cavi elettrici sugli alberi, l’imbragamento dei tronchi e quanto altro possa danneggiare gli esemplari arborei.

- 3 - Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio nella manipolazione ed accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti quali carburanti, lubrificanti, leganti, e simili nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco.
- 4 - Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dal "Servizio Aree Verdi". Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal "Servizio Aree Verdi" l'Interdizione del cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
- 5 - Nel caso che un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino potrà essere richiesta al Concessionario la posa preventiva di idonei cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dal "Servizio Aree Verdi".

Art.7 - Interventi agronomici specializzati

- 1 - Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del concessionario a mezzo di Imprese di manutenzione del verde sotto l'assistenza tecnica di personale del "Servizio Aree Verdi".
- 2 - Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre al "Servizio Aree Verdi" che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

Art.8- Manomissioni del verde orizzontale

- 1 -Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, e simili) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal Concessionario al momento stesso della manomissione e conferito a pubblica discarica.
 - 2 -A manomissione ultimata la colmatatura degli scavi ad opera del concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:
 - a) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, e simili.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa per uno spessore che sarà indicati dai tecnici preposti;
 - b) accurato assestamento e livellamento del terreno.
- Per un anno dalla data riportata sulla bolla indicante l'avvenuta consegna degli scavi al "Servizio Aree Verdi", il Concessionario sarà ritenuto responsabile dei lavori richiesti dal Comune, eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti saranno ad esso addebitati.

Art. 9 - Prati estensivi e tappeti erbosi

- 1 - Si intende per prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso "ricreazionale".
- 2 - S'intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale".
- 3 - Il ripristino a regola d'arte deve essere effettuato da ditte specializzate nel settore e di comprovata capacità ed esperienza nella ordinaria manutenzione del Verde Pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto ad eseguire quanto indicato all'Art.8. Il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "piote erbose", in-

cludendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

Art.10 – Fioriture e tapezzanti

Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite e/o di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti sarà effettuato da ditte specializzate nel settore e di comprovata capacità ed esperienza nella ordinaria manutenzione del Verde Pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato ai punti 1 e 2 dell'Art.8. L'importo del ripristino è comprensivo della spesa futura di acquisto e posa delle piantine distrutte.

Art.11 - Superfici orizzontali inerti

Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di pavimentazioni, cordoli, fognature, sarà effettuato dalle imprese specializzate secondo le normative vigenti e le buone regole dell'arte.

Art.12 - Arredi, giochi e recinzioni

Il ripristino di manufatti eventualmente danneggiati o demoliti, o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni sarà effettuato da ditte specializzate nell'ordinaria Manutenzione dell'Arredo Urbano ed attrezzature Ludico Sportive, mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura o ricollocazione di quanto rimosso qualora non siano stati appurati danni di entità economica tale da non renderne conveniente la ricollocazione stessa.

SEZIONE III - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE RELATIVE

Art.13 - Procedure dei lavori di ripristino. Modalità di pagamento.

- 1 - L'onere per rimettere in ripristino i sedimi manomessi è riconducibile all'autore della manomissione.
- 2 - Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, dovranno seguire le direttive del "Servizio Aree Verdi" che verranno impartite di volta in volta alla ditta, di provata competenza nel campo della manutenzione del Verde Pubblico, incaricata per ogni specifico intervento .
- 3 - Ne caso in cui i lavori di ripristino non venissero effettuati gli stessi saranno effettuati dal "Servizio Aree Verdi" o dalle Ditte di fiducia del Comune per le manutenzioni ordinarie del verde pubblico.
- 4 - In questo caso l'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione, esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nel vigente prezzario URU del Comune di Asti tale importo verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

5 -Il concessionario che abbia effettuato la manomissione, sia esso Ente, Azienda, Società o Privato, dovrà provvedere a liquidare direttamente all'Impresa esecutrice i lavori di ripristino

6 -Le imprese emetteranno fattura, relativamente ai lavori eseguiti, direttamente al concessionario in base alle contabilità vistate dal civico " Servizio Aree Verdi" secondo le modalità contenute nei capoversi che seguono; la prevista aliquota di maggiorazione del 20% dovrà essere rimborsata direttamente al Comune dal Concessionario.

7 -La contabilizzazione dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione Comunale oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incarico dell'Ente Concessionario e vistata dal personale del "Servizio Aree Verdi".

8 -Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del "Servizio Aree Verdi", il ripristino totale dell'area, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

SEZIONE IV - DANNI

Art.14 - Danni ai soggetti arborei

E' comunque salva ed impregiudicata la possibilità del Comune di addebito al concessionario sia del valore ornamentale (v. art.15) e/o del danno biologico (v. artt. 16 e 17) in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei. Ogni intervento sul patrimonio arboreo comunale è eseguito tramite le imprese di cui all'art. 9 punto 3.

Art.15 - Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

Nel caso il "Servizio Aree Verdi" debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alla condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle e planimetrie allegate.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.l.$$

dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.l. = Valore di mercato del legname da opere ritraibile (se incamerato dal Comune)

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami,) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$ZI = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

Vo.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Art. 16 - Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio Aere Verdi, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I: D.B. = V.o. \times H$$

dove

D.B. = danno biologico

V.o. Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Art. 17 - Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamento, rotture.ecc..) al tronco ed ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune

per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'art.13.

INDICE

Premessa

SEZIONE I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Autorizzazioni
- Art. 3 - Presenze Vegetali
- Art. 4 - Principio del Verde "migliorato"

SEZIONE II - PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 5 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti
- Art. 6 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberature
- Art. 7 - Interventi agronomici specializzati
- Art. 8 - Manomissioni del verde orizzontale
- Art. 9 - Prati estensivi e tappeti erbosi
- Art. 10 – Fioriture e Tappezzanti
- Art.11 - Superfici orizzontali inerti
- Art.12 - Arredo, giochi e recinzioni

SEZIONE III - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE RELATIVE

- Art.13 - Procedure dei lavori di ripristino.
Modalità di pagamento.

SEZIONE IV - DANNI

- Art.14 – Danni a soggetti arborei
- Art.15 - Metodologia per la stima del valore ornamentale
- Art.16 - Metodologie per la stima del danno biologico all'apparato radicale
- Art.17 - Altri danni